

COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Volano mette a disposizione dei cittadini, o delle associazioni/comitati che ne facciano richiesta degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per uso familiare, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale e ricreativo nonché di tutelare, conservare e migliorare il patrimonio comunale di uso civico.
2. L'area destinata ad orti comunali è identificata nella p.f. 169/1 C.C. Volano di proprietà comunale.
3. Gli appezzamenti disponibili saranno assegnati con le modalità indicate nei successivi articoli 3, 4 e 5.

Articolo 2

Requisiti per l'assegnazione

1. Potranno beneficiare dell'assegnazione, i cittadini ovvero in alternativa le associazioni/comitati aventi i seguenti requisiti:

Per i cittadini

- a) siano residenti nel Comune di Volano;
- b) non siano proprietari, né abbiano disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni utilizzabili come orto (tale requisito si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato);
- c) abbiano presentato specifica domanda entro i termini stabiliti dall'articolo 4.

L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o comitati la gestione degli orti comunali, sottoscrivendo un regolamento per le modalità di assegnazione e gestione degli orti concordato fra l'associazione/comitato e l'amministrazione comunale

2. Potranno inoltre beneficiare dell'assegnazione, per finalità didattiche, le Istituzioni scolastiche ed educative con le modalità stabilite dal successivo articolo 13.

Articolo 3

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti avviene mediante sorteggio cui sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Nel caso in cui, terminate le operazioni di assegnazione di cui al comma 1, si registri una ulteriore disponibilità di appezzamenti, le relative assegnazioni saranno effettuate in ordine progressivo, rispettando l'ordine di presentazione delle stesse risultanti dal protocollo comunale.
3. Qualora le domande presentate dai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, siano superiori al numero di appezzamenti disponibili, sarà utilizzato quale criterio di priorità per l'individuazione dei soggetti da ammettere al sorteggio previsto dal comma precedente, quello della residenza nel Comune di Volano da almeno 5 anni.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i lotti sono assegnati in via prioritaria e con sorteggio ai precedenti assegnatari dei lotti che hanno presentato la relativa istanza di assegnazione.
5. Qualora, successivamente all'assegnazione, uno o più orti si rendano liberi, l'assegnazione avverrà, tramite sorteggio con le modalità di cui al presente articolo, a favore delle richieste precedentemente non soddisfatte e di quelle successivamente pervenute.

Nell'ipotesi che l'Amministrazione Comunale affidi ad un'associazione/comitato la gestione dell'assegnazione degli orti comunali la stessa dovrà essere fatta in base alle seguenti disposizioni:

- a) L'assegnazione dei lotti tramite la gestione associativa dovrà garantire la presenza di due liste di attesa: una per i cittadini residenti da più di cinque anni nel nostro comune e una per quelli con meno di cinque anni di residenza.
- b) Priorità dovrà essere conferita alla prima lista e solo in presenza dei requisiti di cui all'art.

Articolo 4 **Termini**

- 1. Le domande di assegnazione dovranno pervenire nei termini stabiliti nell'avviso con il quale si comunica la disponibilità degli orti comunali.
- 2. E' ammessa per ogni nucleo familiare, anagraficamente registrato, una sola domanda di assegnazione.
- 3. Nel caso di affido della gestione degli orti comunali ad una Associazione/comitato, la stessa è obbligata a gestire l'assegnazione degli orti tramite avviso a cui si darà pubblicità tramite il sito web comunale e le bacheche comunali. In tal caso sarà l'Associazione/comitato a curare che la diffusione dell'avviso sia più ampia possibile.

Articolo 5 **Canone e rimborso spese**

- 1. Gli assegnatari sono tenuti a versare al Comune il canone di concessione stabilito con delibera di Giunta per singolo lotto. Il primo versamento dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione della concessione, mentre per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro l'11 novembre di ogni anno.
- 2. Sono a carico dell'assegnatario le spese relative all'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti.

Nell'ipotesi che l'Amministrazione Comunale affidi ad un'associazione/comitato la gestione dell'assegnazione degli orti comunali:

- a) L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune di Volano la quota stabilita, con provvedimento della Giunta Comunale fissa annua, per l'intera particella su cui insistono gli orti indipendentemente dal numero degli orti assegnati nel corso della gestione
- 3. L'ammontare dei canoni di assegnazioni raccolti annualmente dall'Associazione/comitato a cui è assegnata la gestione dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno alla Tesoreria Comunale.

Articolo 6 **Durata della concessione. Revoca e decadenza.**

- 1. L'assegnazione ha validità dalla sottoscrizione dell'atto di concessione al al termine in essa stabilito e non produce in alcun modo diritti o priorità per le successive assegnazioni.

2. Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione e liberi da cose, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie .
3. L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
4. L'assegnazione degli orti potrà essere revocata dal Comune di Volano in qualsiasi momento, prima dello scadere del termine stabilito, qualora i terreni dovessero essere utilizzati per esigenze di pubblica utilità, senza che gli assegnatari possano opporsi vantando titoli o esigendo compensi o risarcimento qualsiasi di danni.
5. L'assegnazione degli orti potrà inoltre essere revocata senza che gli assegnatari possano vantare titoli o alcun compenso o risarcimento in caso sia accertata la mancata coltivazione dell'orto o in caso di inosservanza degli obblighi e divieti di cui agli articoli 8 e 10. L'assegnazione sarà altresì revocata in caso di mancato pagamento del canone e delle spese di cui all'articolo 5. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate e assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. La perdita dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) comporta la decadenza della concessione.
7. Qualora l'assegnatario intenda cessare l'utilizzo dell'orto assegnato, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
8. In caso di decesso dell'assegnatario o di inabilità permanente del medesimo, possono subentrare nella conduzione dell'orto, fino alla scadenza naturale dell'assegnazione, il coniuge o i parenti di 1° grado appartenenti allo stesso nucleo familiare anagraficamente registrato. Il subentro dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.
9. Il contratto di gestione degli orti comunali sottoscritto con associazioni/comitati ha la durata di anni-8 (otto).
10. Il contratto di gestione degli orti comunali è revocabile nel caso di estinzione dell'Associazione assegnazione, di inosservanza degli obblighi assunti dalla stessa e per comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse.
11. Per la risoluzione anticipata del presente contratto non sarà dovuto all'Associazione alcun indennizzo da parte del Comune.

Articolo 7

Modalità di coltivazione

1. Gli appezzamenti assegnati dovranno essere coltivati personalmente dall'assegnatario o dai componenti del suo nucleo familiare con assoluto divieto di sub concedere a terzi il terreno assegnato.
2. Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate.

Articolo 8

Divieti

1. L'assegnatario si impegna a non eseguire e a non far eseguire sull'orto assegnato qualsiasi genere di costruzione e di opera stabile, pena la revoca immediata dell'assegnazione.
2. Il terreno concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente quale orto ad uso e consumo strettamente familiare, con divieto di qualsiasi commercializzazione dei prodotti raccolti.
3. Negli appezzamenti assegnati è fatto divieto:
 - a) di mettere a dimora piante o arbusti di altezza superiore a metri 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
 - b) di recintare gli appezzamenti assegnati;
 - c) di costruire serre o impianti anche amovibili, ad eccezione della posa dei composte per la produzione di humus.
4. Nelle aree comuni e nei singoli appezzamenti, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

Articolo 9

Controlli

1. Il Comune di Volano, in qualità di proprietario dei terreni, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e delle modalità di conduzione degli stessi.
2. Il Comune di Volano si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.

Articolo 10

Decoro degli orti

Per i cittadini

1. A ciascun assegnatario l'Amministrazione comunale consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l'irrigazione e una porzione di rimessa per il deposito degli attrezzi.
2. Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.
3. Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente e devono curare la manutenzione ordinaria del deposito degli attrezzi e degli spazi verdi comuni comprese le piante ivi presenti. Gli armadietti messi a disposizione degli assegnatari non potranno essere personalizzati con l'apposizione di chiodi, ulteriori mensole, eccetera.
4. Gli assegnatari dovranno conferire i rifiuti derivanti dall'attività di coltivazione degli orti negli appositi cassonetti secondo la vigente normativa. Il materiale organico (derivante dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle potature, etc) potrà essere riutilizzato in loco per la produzione di humus tramite apposito composte.

Articolo 11

Referente

Per i cittadini

1. Gli assegnatari degli orti nomineranno, di comune accordo e per la durata di tre anni, un loro rappresentante che avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli assegnatari e di riferire all'Amministrazione comunale qualsiasi eventuale necessità e problema.
2. Spetta al referente il compito di sostenere le spese di utilizzo dell'acqua a scopo irriguo e quelle di smaltimento dei rifiuti, recuperando direttamente dagli altri assegnatari le relative quote, calcolate dividendo le spese per il numero degli assegnatari.

Allorché l'amministrazione Comunale affidi ad una associazione/comitato la gestione degli orti comunali:

- a) L'Associazione dovrà comunicare per iscritto agli Uffici comunali il nominativo del legale rappresentante e del referente dell'Associazione e far pervenire eventuali variazioni apportate successivamente.
- b) L'Associazione dovrà garantire la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale alle assemblee, inviando la lettera di convocazione con l'ordine del giorno all'ufficio segreteria.

Articolo 12

Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della sottoscrizione, dichiara di accettare i contenuti e le prescrizioni del presente regolamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Articolo 13

Orto per le Istituzioni scolastiche

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione uno degli appezzamenti per le Istituzioni scolastiche con finalità didattiche. In via prioritaria l'appezzamento viene concesso alla Scuola Materna; in caso di rinuncia della stessa, potranno subentrare, nell'ordine, la Scuola Elementare e la Scuola Media. Qualora l'orto non venisse richiesto e utilizzato da nessuna delle Istituzioni scolastiche locali, il medesimo potrà essere assegnato ai censiti con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5.
2. La concessione avviene a titolo gratuito.
3. L'assegnazione ha validità dal momento della concessione al 31 dicembre 2030 e non produce in alcun modo diritti o priorità per le successive assegnazioni.
4. L'Istituzione scolastica assegnataria dell'appezzamento è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 10 e 12 del presente regolamento.

Articolo 14

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, spetta alla Giunta comunale disporre in merito con proprio provvedimento motivato.

